



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8675 del 2014, proposto da Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è *ex lege* domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Vincenza Miranda, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Scrofa n.14; Comune di Terzigno, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del TAR Campania – Napoli, Sezione III, n. 1304/2014, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vincenza Miranda;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. Marco Poppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'odierna Appellata, con ricorso iscritto al n.257/14, impugnava innanzi al Tar Campania – Napoli il provvedimento con il quale la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Stortici, Artistici ed Etnoantropologici determinava l'improcedibilità della richiesta di condono presentata il 16 novembre 2004 ai sensi della L. n. 326/2003, sul presupposto che l'immobile interessato ricadesse in “*zona rossa*” a rischio vulcanico, soggetta a divieto di edificazione a scopo residenziale.

Il Tar, ritenendo il ricorso “*manifestamente fondato*”, lo accoglieva con sentenza in forma semplificata *ex art. 60 c.p.a.* n. 1304 del 4 marzo 2014.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, con appello depositato il 28 ottobre 2014, impugnava la sentenza di primo grado riaffermando la vigenza, nell'area di interesse, del vincolo di inedificabilità.

L'Appellata si costituiva in giudizio con memoria depositata il 12 dicembre 2014 confutando analiticamente le avverse censure ed allegando la piena sanabilità dell'intervento eseguito, consistente in una ristrutturazione edilizia eseguita mediante demolizione e ricostruzione di muri, sostituzione di parte della copertura e rifacimento intonaci, compatibile con l'assetto urbanistico dell'area.

Nella camera di consiglio del 19 dicembre 2014, con ordinanza n. 5871/14, veniva respinta l'istanza di sospensione presentata dall'Amministrazione ritenendo, sia pur

all'esito della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che l'appello non fosse *“sorretto da consistente fumus boni juris”*.

In data 17 febbraio 2020, l'Appellata depositava:

- il provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 7/2015 dell'8 giugno 2015, adottato dal Comune previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza;
- il permesso di costruire in sanatoria n. 1/2015 del 22 giugno 2015;
- il Certificato di abitabilità n. 1782/2016 del 28 aprile 2016.

Con note di udienza depositate il 1° aprile 2021, l'Appellata, richiamando le illustrate sopravvenienze, chiedeva la declaratoria di improcedibilità dell'appello.

Nella camera di consiglio del 16 aprile 2021, con ordinanza n. 3126/21, la Sezione, preso atto delle illustrate conclusioni dell'Appellata, chiedeva all'Amministrazione *“la conferma del permanere del proprio interesse alla definizione del presente giudizio”* assegnando il termine di 60 giorni.

All'esito della pubblica udienza del 21 dicembre 2021, in assenza di ulteriori contributi da parte dell'Amministrazione, l'appello veniva deciso.

L'appello è improcedibile.

Come in parte anticipato, il Comune rilasciava l'autorizzazione paesaggistica previa acquisizione del parere della Soprintendenza che si esprimeva in senso favorevole *“CONSIDERATO che le opere abusivamente realizzate, finalizzate all'adeguamento funzionale statico ed igienico sanitario di una unità abitativa configurano intervento di ristrutturazione edilizia di un immobile preesistente e di recente impianto senza che abbia comportato sacrificio di aree libere circostanti il fabbricato, né compromissione e/o interferenza con le visuali di panoramicità offerte dal contesto costituente la zona urbanizzata di cui all'art. 13, zona RUA del vigente – Ambito*

comuni Vesuviani” e “RILEVATA pertanto la compatibilità delle opere con i valori paesaggistici del sito e della preesistenza edificata facente parte di contesto urbanizzato a prevalente destinazione residenziale”.

Con il parere da ultimo espresso, la Soprintendenza superava, quindi, la propria iniziale posizione, oggetto di contestazione in primo grado, aderendo sostanzialmente alle tesi dell'Appellata e riconoscendo che le opere originariamente contestate integrano un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato ad un “*adeguamento funzionale statico ed igienico sanitario*” dell'immobile pienamente compatibile con i “*valori paesaggistici del sito*”.

Deve, pertanto, rilevarsi, in capo all'Appellante, il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla presente impugnazione.

Per quanto precede l'appello deve essere dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Poppi

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI